

PROCEDURA REGOLAMENTO ELENCO VALUTATORI

Approvata dal CDA in data: 27/07/2018

Inviata ad Anpal in data: 03/08/2018

Responsabile procedura: Area PRF

Confermata da ufficio legale

INDICE

1. OBIETTIVI

2. ELENCO DEI VALUTATORI

2.1 Accreditemento

2.2 Condizioni di incompatibilità

2.3 Presentazione domanda di accreditemento

2.4 Ammissibilità e durata dell'accréditemento

2.5 Cancellazione dall'Elenco/ Revoca dell'incarico

2.6 Trattamento dei dati personali

Abbreviazioni

FA Funzione Acquisti

SA Servizi Amministrativi

PRF Progettazione, ricerca e formazione

GF Gestione attività formative

CRES Comunicazione, relazioni esterne, sviluppo

1. OBIETTIVI

Il presente documento definisce e disciplina l'istituzione dell'Elenco dei valutatori (di seguito anche "Elenco") dei piani formativi presentati a valere sugli Avvisi di Fondoprofessioni e dei Cataloghi, esclusivamente all'interno del quale si scelgono, con criteri di trasparenza, terzietà e rotazione, i valutatori che costituiscono le Commissioni di valutazione qualitativa. I valutatori operano secondo quanto previsto dalla "Procedura di valutazione" di Fondoprofessioni.

2. ELENCO DEI VALUTATORI

Fondoprofessioni istituisce l'Elenco facendo riferimento al principio di trasparenza, come descritto dall'art. 17 del D.lgs. 150/2015, dal proprio Modello organizzativo e relativo Codice Etico e dalla Circolare n. 10 del 18 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'inserimento nell'Elenco non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti di reclutamento presso Fondoprofessioni.

2.1 Accreditamento

Per poter essere inseriti nell'Elenco i richiedenti, esclusivamente persone fisiche, devono soddisfare e certificare il possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti generali**

- a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Godimento dei diritti civili e politici;
- c) Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- d) Non aver procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313;
- e) Non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a procedure concorsuali negli ultimi 10 anni.

- **Requisiti professionali**

Il richiedente, nel presentare domanda di inserimento nell' Elenco, dovrà documentare il possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea triennale, specialistica e/o magistrale, di vecchio o nuovo ordinamento o diploma di Scuola secondaria superiore;
- Buona conoscenza informatica;

- Di essere in possesso di almeno due dei seguenti quattro requisiti:
- A) Esperienza, di almeno tre anni negli ultimi cinque, nell'analisi dei fabbisogni e nella progettazione di piani formativi;
- B) Esperienza, di almeno tre anni negli ultimi cinque, nella gestione, nella metodologia didattica e nel monitoraggio di piani formativi;
- C) Esperienza, di almeno due anni negli ultimi cinque, nella valutazione di progetti formativi nell'ambito di finanziamenti pubblici;
- D) Esperienza, di almeno tre anni negli ultimi cinque, nell'analisi e assistenza al comparto degli studi professionali e delle aziende collegate.

2.2 Condizioni di incompatibilità

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/13 alla data della dichiarazione e nello specifico:

- Di non essere soggetto riferibile e/o collegato, in ragione di rapporti di lavoro o in ragione di rapporto gestorio (amministratori, rappresentante legale, direttori di fatto, direttori con procura generale), a qualsiasi livello, con le Organizzazioni istitutive del Fondo e con le loro articolazioni/associazioni territoriali o di categoria;
- Di non essere soggetto riferibile e/o collegato, in ragione di rapporti di lavoro dipendente o in ragione di rapporto gestorio (amministratori, rappresentante legale, direttori di fatto, direttori con procura generale) con altri Fondi Interprofessionali;
- Di non essere soggetto riferibile e/o collegato, in ragione di rapporti di lavoro o in ragione di rapporto gestorio (amministratori, rappresentante legale, direttori di fatto, direttori con procura generale), a qualsiasi livello, con Enti attuatori accreditati a Fondoprofessioni, sulla base dell'elenco degli accreditati pubblicato sul sito di Fondoprofessioni al momento della richiesta;
- Di non avere rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con il personale, i dirigenti, i consiglieri di amministrazione, i componenti dell'Assemblea del Fondo e dei soggetti di cui agli altri punti del presente capoverso.

L'assenza delle predette condizioni di incompatibilità deve persistere per tutta la durata di validità dell'Elenco. Nell'ipotesi di sopravvenienza di una causa di incompatibilità, il valutatore ha l'obbligo di dichiararlo entro 15 giorni e in ogni caso l'accreditamento si intende automaticamente revocato.

2.3 Presentazione domanda di accreditamento

Gli esperti, che intendano manifestare il proprio interesse all'inserimento nell'Elenco, dovranno compilare l'apposita domanda (allegato A) ed allegare il curriculum vitae in formato europeo, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione di dati) e dlgs 101/2018 e alla copia leggibile (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità. Il possesso dei requisiti e delle competenze ed esperienze professionali e l'assenza di incompatibilità, previsti nei precedenti articoli, saranno verificati sulla base delle informazioni e della documentazione che gli esperti avranno provveduto a fornire al Fondo da apposita Commissione interna al Fondo, composta dal Direttore coadiuvato dai Responsabili di funzione amministrazione, formazione ed organizzazione.

La richiesta di accreditamento, completa di tutti i documenti richiesti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta pec: accreditamento@pecfondoprofessioni.it specificando nell'oggetto: "Richiesta Accreditamento Valutatori" **in occasione delle aperture definite dal CdA di Fondoprofessioni e rese pubbliche.**

Fondoprofessioni comunica, periodicamente, sul proprio sito i termini di presentazione delle domande di accreditamento.

2.4 Ammissibilità e durata dell'accREDITamento

La Commissione interna di Fondoprofessioni esaminerà la documentazione pervenuta in termini di completezza e conformità verificando, sulla base delle informazioni fornite, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nell' Elenco.

All'esito delle suddette attività, la Commissione predisporrà l'Elenco degli esperti, sulla base del quale il Consiglio di Amministrazione procederà, con apposita delibera, a formalizzare tale Elenco, che sarà pubblicato sul sito di Fondoprofessioni.

L'accREDITamento prevede l'assegnazione di un numero di repertorio ed ha validità 3 anni a decorrere dalla data di delibera del CdA riportata nella comunicazione ufficiale di Fondoprofessioni. Contestualmente, verrà fornita ai valutatori la "Procedura di valutazione" del Fondo.

2.5 Cancellazione dall'Elenco/Revoca dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni si riserva la facoltà di revoca dell'incarico nonché di cancellazione dall'Elenco nel caso che l'esperto:

- Abbia perso i requisiti richiesti dal Fondo;
- Abbia reso, al momento della richiesta di inserimento, dichiarazioni non rispondenti al vero;

- Risulti inadempiente nell'esecuzione di una prestazione, in assenza di impedimenti di forza maggiore o non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidati;
- Abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con Fondoprofessioni;
- Abbia violato gli obblighi previsti dall'incarico.

Fondoprofessioni comunicherà per iscritto la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Elenco.

2.6 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati dei quali Fondoprofessioni dovesse entrare in possesso in esecuzione del presente Regolamento saranno raccolti e trattati esclusivamente secondo le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.